



Decisione/1374/TFNSVE-2026-2027
Registro procedimenti n. 5280/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Roberto Leoni - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Antonino Piro - Componente
Lorenzo Soderò - Componente
Federico Salinari - Componente
Gino Scaccia - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 5280/TFNSVE/2025-2026, 5280 - Ricorso proposto dalla società A.S.D. URBETEVEVERE CALCIO (matricola 922716) contro la società A.S.D. TARQUINIA CALCIO (matricola 932915) per il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore INSALACO DANIELE (matricola 2373960)

in data 30 giugno 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società A.S.D. URBETEVEVERE CALCIO (matricola 922716) ha proposto ricorso din-nanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società A.S.D. TAR-QUINIA CALCIO (matricola 932915), per la dichiarazione del diritto al pagamento del premio di forma-zione tecnica, ex art. 99 NOIF, con riferimento al calciatore DANIELE INSALACO (matricola 2373960).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui all'attestazione alle-gata al ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titola-re del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel sud-detto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 61,00 (sessantuno/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC.



All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle par-ti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
 - esaminata la documentazione in atti;
 - vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
 - accertata la fondatezza della domanda;
- delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la società A.S.D. TARQUINIA CALCIO (matricola 932915) tenuta alla corresponsione, in favore della società A.S.D. URBETEVEVERE CALCIO (matricola 922716), del premio di formazione tecnica relativamente al calciatore DANIELE INSALACO (matricola 2373960), nella misura di euro 61,00 (sessantuno/00).

L'ESTENSORE

Roberto Leoni

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai